COMUNE DI RAPOLLA

Provincia di Potenza

REGOLAMENTO

Per l'APPLICAZIONE
Del CANONE
Per l'OCCUPAZIONE di SPAZI
Ed ARRE PUBBLICHE

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Articolo 1
Oggetto del regolamento[1]

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni di qualsiasi natura, sia permanenti che temporanee, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, e relativo soprassuolo e sottosuolo.

2. Per le occupazioni di cui al comma precedente, l'utente è tenuto a pagare al Comune un corrispettivo denominato «canone».

3. Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza aver ottenuto la concessione e senza aver pagato il canone d'occupazione.

Articolo 2
Beni appartenenti al demanio comunale[2]

1. Appartengono al demanio comunale:

   a) le strade, i corsi, le piazze ed ogni altra *area di* pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, come individuati nel successivo allegato «A» al presente regolamento;

   b) i mercati comunali di qualsiasi genere, anche attrezzati.

Articolo 3
Beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale[3]

1. Appartengono al patrimonio indisponibile comunale gli edifici destinati a sede dei pubblici uffici e gli altri immobili destinati all'esercizio di un servizio pubblico.

Articolo 4
Occupazione del saprassuolo e del sottosuolo[4]

1. Sono, parimenti, soggette al presente regolamento le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come definito negli articoli precedenti, con esclusione dei balconi, delle verande, dei *bow-windows* e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici, ancorché gestiti in regime di concessione amministrativa.

2. Le occupazioni fatte con vetrine adiacenti ad esercizi commerciali e adibite all'esposizione di merci si considerano fatte sul suolo pubblico, ancorché non poggianti direttamente su di esso.

---

[1] Rif. Norm: Art. 63, comma 1, D.Lgs. n.446/97

[2] Rif. Norm: Art. 824 Cod. civ.; articolo 63, comma 1, D.Lgs. n.446/97

[3] Rif. Norm: Art. 826 Cod. Civ.; art. 63, comma 1, D Lgs. 446/97.

[4] Rif. Norm: Art. 63, comma 1, D Lgs. 446/97.

Articolo 5

Occupazioni su aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio[5]

1. I tratti *di* aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, sono equiparati ai beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, salvo che l'occupazione non era preesistente alla data di costituzione della servitù.

Articolo 6

Occupazioni di strade statali, regionali e provinciali[6]

1. Sono soggette al presente regolamento le occupazioni realizzate su tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune o delle sue frazioni.

Articolo 7

Occupazioni escluse dal presente regolamento

1. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le occupazioni di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, nonché le occupazioni di spazi ed aree cimiteriali disciplinate dal Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

---

[5] Secondo il Ministero delle Finanze (risoluzione 19-11-1997 n.220/E) le servitù di pubblico passaggio sono costituite nel rispetto della situazione di fatto e di diritto preesistente alla costituzione.

[6] Rif. Norm.:Art. 63, comma 1, D.Lgs. 446/97. La presente disposizione si applica soltanto all'interno di centri abitati, come individuati ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.Lgs. 30-4-1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

TITOLO Il

SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE

Articolo 8
Soggetti obbligati al pagamento del canone

Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione.

Articolo 9
Occupazioni abusive. Sanzioni[7]

1. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da (pubblico ufficiale competente, organi della Polizia Municipale ecc.), sono equiparate a quelle concesse ai soli fini del pagamento del canone.

2. In caso di occupazione abusiva, oltre al pagamento del canone a norma del comma precedente, l'occupante è soggetto anche alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al canone nè superiore al doppio del canone stesso. Qualora il contravventore non s'avvale della facoltà di eseguire il pagamento in misura ridotta ai sensi dell' art. 16 della legge *24/11/1981*, n. 689, all'irrogazione della sanzione provvede lo stesso organo della Polizia Municipale che ha contestato l'abuso.

3. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente, fermo restando che tutti sono obbligati in solido al pagamento del canone, e salvo il diritto di regresso.

4. L'irrogazione della sanzione di cui al presente articolo non pregiudica l'irrogazione di quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decrcto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

[7] Rif. Norm.:art. 63, comma 2, lettera g), D.Lgs. 446/97

TITOLO III

LA CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE

Articolo 10
Domanda per il rilascio della concessione[8]

1. Chiunque intende, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche deve farne do manda scritta al Comune almeno 30 giorni liberi prima di quello a decorrere dal quale si intende realizzare l'occupazione.

2. La domanda deve contenere:

   a) le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante, ed i rispettivi codici fiscali;

   b) il motivo dell'occupazione o l'attività che attraverso di essa si intende svolgere;

   c) la durata, le dimensioni e l'esatta ubicazione degli spazi ed aree che si intendono occupare;

   d) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici;

   e) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.

3. L'originale della domanda deve essere redatto in conformità alla legge sul bollo e deve essere corredato di due copie in carta semplice, da utilizzare per i pareri dell'Ufficio tecnico comunale e del Comando della Polizia municipale.

4. La domanda dev'essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.

Articolo 11
Rilascio della concessione

1. *Le* concessioni possono essere rilasciate solo se sussistono le seguenti condizioni:

   a) il Comando della Polizia municipale ed il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale hanno espresso parere favorevole;

   b) l'interessato ha sottoscritto il disciplinare conforme all'allegato "C" al presente regolamento, ed ha versato:

   - ✓ le spese d'istruttoria della domanda;
   - ✓ le spese di redazione del disciplinare ed il relativo bollo di rilascio;
   - ✓ il canone, nella misura stabilita nel disciplinare stesso;
   - ✓ una cauzione in danaro stabilita di volta in volta dall'ufficio tecnico pari ad almeno una annualità di canone.

2. In luogo della cauzione può essere prestata fideiussione bancaria od assicurativa in conformità alle norme vigenti.

Articolo 12
Uso della concessione

1. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione, la concessione d'occupazione di suolo pubblico è personale e non può essere trasferita terzi,

[8] Rif. Norm.:art. 63, comma 2, lettera a), D.Lgs. 446/97

nemmeno per successione a causa di morte.

2. La concessione è valida solo per località, la durata, la superficie e l'attività autorizzata.

Articolo 13

Rinnovo della concessione

1. Almeno 90 giorni liberi prima della scadenza di una concessione d'occupazione, l'interessato può richiederne il rinnovo osservando, in quanto applicabili, le norme stabilite agli articoli 10 e 11 del presente regolamento.

Articolo 14

Revoca della concessione

1. La concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse.

2. La concessione dev'essere revocata quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento o dal disciplinare oppure - essendo in ritardo con il pagamento del canone - non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro sessanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.

3. La revoca della concessione per motivi d'interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva riconsegna al Comune dello spazio o dell'area occupata e l'ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva.

1. La revoca della concessione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

Articolo l5

Danni procurati dal concessionario

1. Il concessionario ha l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dall'esecuzione di opere o dalla loro rimozione per qualsiasi ragione.

2. Se il concessionario, alla scadenza della concessione o dal giorno della sua revoca, non ottempera all'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, il ripristino può avvenire a cura e spese del Comune, che dovrà rivalersi verso il concessionario anche trattenendo la cauzione di cui all'articolo 11 del presente regolamento.

TITOLO IV

DETERMINAZIONE DEL CANONE D'OCCUPAZIONE

Articolo 16
Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni concesse con atti di durata inferiore all'anno.

Articolo 17
Classificazione delle strade[9]

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le strade comunali sono classificate in 2 categorie, secondo l'elenco allegato sotto la lettera «A»
2. Le occupazioni all'interno di edifici pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile sono sempre soggette alla tariffa stabilita per le strade di prima categoria.

Articolo 18
Tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Le occupazioni di cui al capo primo del presente regolamento sono soggette al pagamento di un canone, secondo le tariffe stabilite nell'allegato «B» al presente regolamento.
2. Le tariffe sono aggiornate periodicamente con deliberazione da adottare contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, a norma dell'art. 54 del D. Lvo 15/12/1997, n. 446.
3. L'omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
4. Il canone si determina applicando la tariffa all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni superiori al mezzo metro quadrato o lineare sono arrotondate all'unità superiore. Le occupazioni di superficie complessiva inferiore ad un metro quadrato o lineare sono sempre arrotondate ad un metro quadrato o lineare.

Articolo 19
Tariffa per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazione permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale conunisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari.

[9] Rif. Norm.:art. 63, comma 2, lettera b), D.Lgs. 446/97

Articolo 20

Tariffe per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee, la tariffa esprime il corrispettivo giornaliero commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadri o lineari.

2. Se l'occupazione è di durata inferiore ad un giorno, il canone è commisurato alle ore effettive d'occupazione, e la tariffa oraria è determinata suddividendo la tariffa giornaliera per ventiquattro.

Articolo 21

Graduazione delle tariffe per le occupazioni temporanee

1. Le occupazioni realizzate tra le ore 7,00 e le ore. 14,00 sono soggette, ad una maggiorazione della tariffa oraria del 100 per cento;

2. Le tariffe per le occupazioni, anche periodiche, che si protraggono per oltre quindici giorni ovvero per oltre un mese sono ridotte, rispettivamente, del 30 per cento e del 50 per cento. La riduzione si applica ai giorni di occupazione eccedenti i 15 giorni ovvero il mese, mentre nessuna riduzione è ammessa per i primi quindici giorni.

3. Per le occupazioni temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa originariamente stabilita maggiorata del venti per cento.

4. Gli aumenti e le riduzioni previste da questo articolo sono cumulabili.

Articolo 22

Determinazione della superficie soggetta al canone

1. Le superfici eccedenti i 100 metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate nella misura ridotta del 50 per cento.

2. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate In ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

Articolo 23

Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente *da* listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare «convenzionale»;

3. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone. L'amministrazione, tuttavia, su espressa richiesta degli interessati può concedere un'area di rispetto non superiore alla misura "convenzionale" di mq. 10.

4. Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo . Le spese di messa in ripristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

Articolo 24
Autovetture adibite al trasporto pubblico

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal comuni e dalle province, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Articolo 25
Occupazioni con impianti a rete[10]

1. Salvo *quanto* stabilito dall'art. 29 del presente regolamento, le occupazioni permanenti realizzate con *cavi*, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi la tariffa applicabile è determinata sulla base di quella minima prevista nel regolamento per ubicazione, tipologia ed importanza dell'occupazione, ridotta del 50 per cento.

Articolo 26
Trasferimento degli impianti a rete[11]

1. *Le* condutture, i cavi, *gli* impianti ed ogni altro manufatto di cui al precedente art. 25 possono essere trasferiti, su disposizione del Comune, in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori oppure in gallerie appositamente costruite, le spese di trasferimento sono a carico dei concessionari.

Articolo 27
Distributori di carburanti

1. Ferma restando l'applicazione del canone per le occupazioni con passi carrabili e con accessi a filo di manto stradale - di cui all'ant. 23 del presente regolamento, per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato, e non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo.
2. Se il distributore è posto su area non pubblica, e tuttavia è occupata parte del sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo pubblico occupato.
3. Peri distributori prospicienti su strade appartenenti a diverse categorie, il canone è commisurato in base alla tariffa della strada di categoria più elevata.

Articolo 28
Pagamento dei canone

1. Per le concessioni permanenti la prima rata canone va pagata al rilascio della concessione, ed è commisurata al tempo intercorrente fra il rilascio della concessione ed il 31 dicembre successivo. Le successive annualità sono commisurate ad anno solare, e vanno pagate anticipatamente entro il 31 dicembre.
2. Se il canone annuale supera l'importo di lire 500 mila, il pagamento può essere corrisposto in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile luglio ed ottobre dell’anno di riferimento del canone. Per le occupazioni realizzate nel corso

---

[10] Rif. Norm.:art. 63, comma 2, lettera f), D.Lgs. 446/97

[11] Rif. Norm.:art. 63, comma 2, lettera f), D.Lgs. 446/97

dell’anno, la rateizzazione può essere effettuata alla predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l’occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell’occupazione e nel mese di cembre dello stesso anno ovvero, se l’occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessione medesima.

3. Per le concessioni temporanee il canone va sempre pagato al momento del rilascio della concessione.

4. Per le modalità di pagamento, valgono le norme in materia di riscossione di entrate comunali stabilite dall'apposito regolamento.

5. In caso di ritardo nel pagamento del canone o di sue rate, il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un'indennità di mora dell'uno per cento per ogni mese compiuto o frazione superiore a 15 giorni.

TITOLO V

NORME VARIE. TRANSITORIE E FINALI

Articolo 29
Canone delle occupazione con impianto a rete nel periodo transitorio[12]

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici esercizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché gli impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc…., la misura complessiva del canone annuo è determinata, in sede di prima applicazione del predetto onere a lire 1.250 per ciascun utente, e non può in nessun caso essere inferiore a lire 1.000.000

2. Il numero degli utenti è quello massimo registrato nel corso dell'esercizio, ed include le utenze in atto, nonché tutte quelle cessate od iniziate nell'esercizio medesimo, a prescindere dalla loro durata.

3. È' in facoltà del Comune di richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, cessate od iniziate, e di effettuare controlli nel territorio comunale.

4. La medesima misura minima di lire 1.000.000 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

Articolo 30
Concessioni in corso

1. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente all'1/1/1999 restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la procedura stabilita al precedente art. 13.

Articolo 3l
Esenzioni e riduzioni

1. Per le eventuali esenzioni e riduzioni, si rinvia al regolamento- comunale sulle esenzioni ed agevolazioni, fiscali e tariffarie.

Articolo 32
Organi competenti

1. La gestione tecnica, amministrativa e finanziaria delle concessioni di cui al presente regolamento spetta al funzionario preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone, cui è affidata ogni attività organizzativa e gestionale. Il predetto funzionario rilascia e sottoscrive gli atti di concessione e le relative revoche; riscuote i canoni e le sanzioni amministrative pecuniarie, anche in via coattiva, e dispone i rimborsi:

2. Il Comando della Polizia Municipale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando all'Ufficio competente le occupazioni abusive e quelle realizzate difformità agli atti di concessione.

---

[12] Rif. Norm.:art. 63, comma 2, lettera f), n.1, D.Lgs. 446/97

Articolo 33

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il l° gennaio 1999.

2. Il Comando della Polizia Municipale, il Responsabile dell'Ufficio tecnico ed il Funzionario Responsabile per l'applicazione del canone di spazi ed arre pubbliche- cui il presente regolamento è trasmesso in copia autentica a cura del Segretario comunale sono tenuti a darvi esecuzione, ed a vigilare sulla sua applicazione.

ALLEGATO “ A “

CATEGORIA	ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE
Prima	BARLETTA – MARCONI – ESTRAMURALE – P. ZZA GARIBALDI – GUARNACCIO – MELFI – A. MORO – ALIGHIERI – CARDUCCI – .D’ACQUISTO – C. A. DALLA CHIESA – DELLE NAZIONI UNITI – DELLA REPUBBLICA – C.SO ITALIA – XXIII° LUGLIO – DON MINZONI – PAPA LUCIANI – SAN LORENZO – P.ZZA P. UMBERTO – VULTURE – C.DA MARCIANO - M. SASSO - V. D’AURIA - E. FERMI - PAPA GIOVANNI XXXIII°-–- F.LLI PITTARO- A. DE GASPERI – P. ZZA DELLA LIBERTA’ – DEI PLATINI – DEGLI OLMI – L. DI MURO — G. FORTUNATO – U. FOSCOLO – LECCE – E. MONTALE – G. PASCOLI – L. PIRANDELLO – U. SABA – SCOTELLARO – T. TASSO – G. UNGARETTI- DELLE ACACIE – DELLE’EDERA- SALITA PARADISO
Seconda	ACETOSELLA – ANNUNZIATA – CADUTI DI GUERRA – CARACCIOLO – CAVOUR – CROCIFISSO – VICO DEL TRAPPETO – VICO DEL ZIO – DELLE CASELLE – DELLE ROCCE – DEI FABBRI – DEI TIGLI – DELL’OLMO – A. DIAZ – R. ELENA – VITT. EMANUELE – FORNO VECCHIO – VICO FORNO – VICO FRANA - L. LA VISTA – A. MARCHITIELLO – A. MANZONI – MASANIELLO – MAZZINI – VICO NOIA – IV ° NOVEMBRE – M. PAGANO – C. POERIO – PORTELLA – P. ZZA ROMA – RIPETTI ROSATI – CHIASSO PURGATORIO – SALITA D’UOMO – S. GIORGIO – S. GIOVANNI – S. NICOLA – G. SIMONE – UBERTO I° - CAVALLOTTI – VICO CELANO – CURVA DELLA LAVANGA – ARCO DE RENTIIS – CAPRINI – 24 MAGGIO – MARGHERITA— S. SOFIA – – BRAIDE – CANALONE – CERRO – GIGLIANO – CHIAROMONTE – GELOSIA – GIANVITO – MULINELLO – PIANO DI CHIESA – PIANO DI CROCE – RIPA DEI GATTI – S. BIAGIO – FONTANELLE – MONASTERO – CROCIFISSO – S. ANDREA -

Allegato “ B “

TARIFFE PER L’OCCUPAZIONE PERMANENTI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

N.	Tipo occupazione	Tariffa I° categoria	Tariffa II° categoria
1	Occupazioni del suolo:	34.000	10.200
2	Occupazioni del soprassuolo	17.000	5.100
3	Occupazione del sottosuolo	17.000	5.100
4	Passi carrabili	17.000	5.100
5	Passi carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale:	3.400	1.020
5	Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune:	34.000	10.200
6	Distributori di carburanti:	34.000	10.200
7	Distributori automatici di beni e servizi	34.000	10.200
8	Occupazioni in aree mercantali, anche attrezzate, collocate in appositi recinti, chiusi od aperti, a ciò destinati.	34.000	10.200
10	Occupazioni in mercati situati su strade, piazze ed altri spazi ed aree pubbliche sottratte all’uso dei pedoni o dei veicoli	34.000	10.200

Allegato “ B “

TARIFFE PER L’OCCUPAZIONE TEMPORANEEE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

N.	Tipo occupazione	Tariffa I° categoria	Tariffa II° categoria
1	Occupazioni del suolo	2.000	600
2	Occupazioni del soprassuolo	1.000	300
3	Occupazioni del sottosuolo	1.000	300
4	Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	3.000	900
5	Venditori ambulanti, compresi i produttori agricoli che vendono direttamente i propri prodotti	1.000	300
6	Occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	400	150
7	Occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia	1.000	300
8	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive	400	150

ALLEGATO " C"

marca
da bollo
da £ 20.000

COMUNE DI **RAPOLLA (Potenza)**

autorizzazione prot. n. _____

AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Vista la domanda del[1] _____,
presentata in data _____, residente/con sede in _____
via _____ n. _____
C. F. _____, intesa al rilascio del provvedimento
di autorizzazione per l'occupazione temporanea del _____[2],
per il periodo dal _____ al _____dalle ore _____
alle ore _____,in via/piazza _____ per
uso _____, e
con le seguenti modalità: _____
_____
_____

Visto il parere degli uffici competenti;

Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada;

A u t o r i z z a

il/la_____[3]
all'occupazione specificata in premessa avente le seguenti dimensioni:

- ❑ suolo ml _____ x ml _____ = mq _____
- ❑ soprassuolo ml _____ x ml _____ = mq _____
- ❑ sottosuolo ml _____ x ml _____ = mq _____

A CONDIZIONE CHE:

- siano rispettate le disposizioni di legge vigenti nonché ogni altra prescrizione contenuta nel regolamento;
- siano rispettate le modalità di utilizzo dell'area e dello spazio concessi indicate nel presente regolamento;
- ove l'occupazione comporti attività di scavo, costruzione di manufatti, o qualsiasi altra opera che interessi il suolo o il sottosuolo, venga rimesso in pristino l'assetto dell'area a spese del titolare del provvedimento;
- l'utilizzazione dell'area o dello spazio pubblico concesso non limiti o disturbi l'esercizio di diritti altrui o arrechi danni a terzi;
- il presente atto ed i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione siano custoditi ed esibiti dal titolare a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione;
- _____ (4)
- _____

Il Responsabile area economico –finanziaria
Roberto FERRENTE

(1) Indicare se il nome della persona fisica o la ragione sociale della società o associazione e in quest'ultimo caso il nome del soggetto che la rappresenta e la sua qualifica.
(2) Specificare se trattasi di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico
(3) Indicare se il nome della persona fisica o la ragione sociale della società o associazione e in quest'ultimo caso il nome del soggetto che la rappresenta e la sua qualifica.
(4) Il comune può stabilire altri obblighi a carico del titolare del provvedimento

ALLEGATO “ C “

marca
da bollo
da £ 20.000

COMUNE DI **RAPOLLA (Potenza)**

concessione prot. n. _____

CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE PERMANENTE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Vista la domanda del(1) _____,
presentata in data _____, residente/con sede in _____
via _____ n. _____
C. F. _____, intesa al rilascio del provvedimento
di concessione per l’occupazione permanente del _____(2), per _____(3),
in via/piazza _____
per uso _____,
con le modalità di seguito indicate: _____
_____
_____

Visto il parere degli uffici competenti;

Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada;

A u t o r i z z a

il/la_____(4) all’occupazione specificata in premessa avente le seguenti dimensioni:

suolo ml _____ x ml _____ = mq _____
soprassuolo ml _____ x ml _____ = mq _____
sottosuolo ml _____ x ml _____ = mq _____

A CONDIZIONE CHE:

- siano rispettate le disposizioni di legge vigenti nonché ogni altra prescrizione contenuta nel regolamento;
- siano rispettate le modalità di utilizzo dell'area e dello spazio concessi indicate nel presente provvedimento;
- ove l'occupazione comporti attività di scavo, costruzione di manufatti, o qualsiasi altra opera che interessi il suolo o il sottosuolo, venga rimesso in pristino l'assetto dell'area a spese del titolare del provvedimento;
- l'utilizzazione dell'area o dello spazio pubblico concesso non limiti o disturbi l'esercizio di diritti altrui o arrechi danni a terzi;
- il presente atto ed i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione siano custoditi ed esibiti dal titolare a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione;
- _____ (5)
- _____

Il Responsabile area economico –finanziaria
Roberto FERRENTE

(1) Indicare se il nome della persona fisica o la ragione sociale della società o associazione e in quest'ultimo caso il nome del soggetto che la rappresenta e la sua qualifica.
(2) Specificare se trattasi di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico
(3) Indicare il periodo di occupazione
(4) Indicare se il nome della persona fisica o la ragione sociale della società o associazione e in quest'ultimo caso il nome del soggetto che la rappresenta e la sua qualifica.
(5) Il comune può stabilire altri obblighi a carico del titolare del provvedimento